



Comune di Campogalliano



Comune di Carpi



Comune di Novi di Modena



Comune di Soliera

**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE
dei Comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera**

**RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CAMPOGALLIANO, CARPI, NOVI
di MODENA e SOLIERA PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO INTERCOMUNALE
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE.**

L'anno duemilacinque e, il giorno ventitré del mese di marzo, in Carpi, nella Residenza Municipale, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

- Il Comune di Campogalliano (MO), C.F. 00308030360, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Zanni Stefania, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Campogalliano, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 17/02/05;
- Il Comune di Carpi (MO), C.F. 00184280360, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Enrico Campedelli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Carpi, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 17/02/05;
- Il Comune di Novi di Modena (MO), C.F. 00224020362, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig.ra Malavasi Daniela, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Novi di Modena, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 10.03.05;
- Il Comune di Soliera (MO), C.F. 00221720360, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Baruffi Davide, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Soliera, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24.01.05;

PREMESSO

- che i Comuni sopra indicati hanno costituito, ai sensi della L.R. 26.4.2001, n.11, l'Associazione denominata "Associazione Intercomunale dei Comuni di

Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, dichiarata istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 luglio 2001, n.227;

- che all'art.2, co.3, del regolamento dell'Associazione Intercomunale, fra i servizi e funzioni da gestire in forma associata, sono inseriti anche le funzioni inerenti il territorio;
- che la Legge Regionale 18.05.99 n. 9 "Disciplina della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale" modificata dalla L.R. 16.11.00, n.35, in attuazione delle direttive della CEE 85/337/CE, 97/11/CD e del DPR 12.04.96, sottopone alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di "Screening" le opere pubbliche e private le cui caratteristiche sono individuate negli allegati A1, A2, A3 e B1, B2, B3 della normativa sopra richiamata;
- che la normativa regionale suddetta definisce le procedure e individua, quali autorità competenti ad eseguire le procedure di cui sopra, la Regione, le Province e i Comuni, in rapporto alle dimensioni delle opere elencate negli allegati;
- che i Comuni sono competenti, salvo casi particolari previsti all'articolo 5 della L.R. 9/99, ad effettuare le procedure di VIA e di "Screening" per le opere rispettivamente individuate negli allegati A3 e B3 della L.R. 9/99, come modificata dalla L.R.35/00;
- che la suddetta Legge Regionale, all'art. 5 comma 5, consente di istituire, nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla legge stessa, l'ufficio competente in forma intercomunale;
- che i Comuni facenti parte dell'Associazione hanno espresso, con delibere approvate dai rispettivi Consigli Comunali, la volontà di istituire il suddetto ufficio in forma intercomunale, approvando lo schema della presente convenzione;

Ritenuto quanto sopra parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione, in forma intercomunale, del competente Ufficio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale previsto dall'art. 5, comma 5 della L.R. 9/99, di seguito, per brevità, denominato Ufficio VIA.

L'Ufficio VIA ha sede nel Comune Capofila di Carpi, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, oggi situato in via S. Manicardi n. 41 e opera secondo le modalità previste negli articoli che seguono.

Art. 2 – Finalità e compiti dell'Ufficio VIA

L'Ufficio VIA è istituito per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla L.R. n° 9/99 e ss.mm. e integrazioni.

In particolare l'Ufficio VIA curerà le procedure di verifica (screening) e/o Valutazione d'Impatto Ambientale per i progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 della L.R. 9/99 e, su richiesta del proponente, per i progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli stessi allegati di seguito riportati.

Allegato A.3

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 9/1999

A.3.1)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);

c) 900 posti per scrofe;

A.3.2)

Cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

Allegato B.3

Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della L.R. n. 9/1999

AGRICOLTURA

B.3.1)

Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nel punto B.3.2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, con più di 500 posti bovini;

B.3.2)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

- 40.000 posti pollame;

- 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);

- 750 posti scrofe;

B.3.3)

Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

INDUSTRIA ESTRATTIVA

B.3.4)

Cave e torbiere;

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.3.5)

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

B.3.6)

Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

B.3.7)

Progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi;

B.3.8)

Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

B.3.9)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

TURISMO E SVAGHI

B.3.10)

Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

B.3.11)

Piste da sci;

B.3.12)

Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.3.13)

Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente;

B.3.14)

Parchi tematici;

B.3.15)

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.

Qualsiasi modifica alla normativa di riferimento è da intendersi recepita automaticamente nella presente convenzione.

L'Ufficio VIA curerà inoltre:

- i rapporti con l'utenza esterna (proponenti), nella fase di definizione dei contenuti degli elaborati ai fini della individuazione e valutazione degli impatti ambientali del progetto;
- i rapporti con l'utenza interna (servizi comunali), nella fase di definizione dei contenuti degli elaborati ai fini della individuazione e valutazione degli impatti ambientali per progetti proposti dalle Amministrazioni Comunali stesse alla valutazione della Provincia;
- i rapporti con l'Ufficio VIA della Provincia e della Regione, nonché con altri Enti coinvolti nei procedimenti di cui alla L.R. 9/99.

Art. 3 – Struttura e Funzionamento dell'Ufficio VIA

L'Ufficio VIA è diretto da un Responsabile, nominato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale.

Per le funzioni ad esso attribuite, l'Ufficio VIA si avvale delle seguenti strutture operative:

a) Commissione Tecnica di Coordinamento (CTC), costituita da 2 rappresentanti per ciascun Comune dell'Associazione (un rappresentante dei Settori/Servizi Urbanistica e un rappresentante dei Settori/Servizi Ambiente) e dal Responsabile dello Sportello Unico.

La Commissione è convocata e presieduta dal Responsabile dell'Ufficio VIA, e si intende validamente insediata qualora sia presente almeno un componente di ciascun Comune dell'Associazione. Qualora lo ritenga necessario, la CTC individua autonomamente ulteriori regole di funzionamento interno.

- Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), composto da tecnici delle Amministrazioni dell'Associazione, eventualmente integrato da esperti esterni, individuati dalla CTC sulla base delle esigenze istruttorie connesse al progetto presentato, specializzati sulle seguenti matrici tematiche:

- atmosfera (aria e clima);
- ambiente idrico (aspetti quali-quantitativi, salvaguardia del demanio idrico, interferenza col sistema idrografico e acque sotterranee);
- suolo e sottosuolo;
- geotecnica e idraulica;
- fauna;
- vegetazione e flora;
- salute pubblica;
- rumore e vibrazioni;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- condizioni socio-economiche, sistema insediativo e pianificazione territoriale generale e locale;
- paesaggio e patrimonio storico, culturale e ambientale.

La CTC, convocata dal Responsabile dell'Ufficio VIA, ha il compito di:

- valutare, in via preliminare, il progetto presentato, al fine di individuare le competenze necessarie a condurre l'istruttoria tecnica dettagliata;
- definire linee guida e indirizzi per la valutazione del progetto;

- valutare se le competenze individuate sono disponibili all'interno delle strutture comunali dell'Associazione o se è necessario fare ricorso a consulenze esterne;
- attivare le competenze individuate, nominando il Gruppo Tecnico di Valutazione incaricato dell'istruttoria;
- valutare l'istruttoria del Gruppo Tecnico, predisponendo la relazione finale da sottoporre all'approvazione dell'organo dell'Amministrazione comunale competente per territorio;
- promuovere la consultazione fra i Comuni aderenti su eventuali problematiche o particolari aspetti inerenti l'applicazione della presente convenzione, riferendo alle rispettive amministrazioni.

Il GTV, sulla base delle disposizioni di legge, direttive e circolari applicative, nonché degli indirizzi impartiti dalla CTC, esegue l'istruttoria dei progetti, riunendosi secondo necessità e presentando alla CTC una relazione finale sul lavoro svolto.

Art. 4 – Forme di consultazione fra gli enti contraenti

I Comuni aderenti si consultano e si confrontano su eventuali problematiche o particolari aspetti inerenti l'applicazione della presente convenzione nell'ambito della CTC di cui all'art. 3 e, comunque, con cadenza almeno annuale.

Art. 5 – Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Le entrate derivanti dal funzionamento dell'Ufficio VIA, costituite dalle spese istruttorie a carico del proponente ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e ss.mm., sono attribuite al Comune ove viene realizzato l'intervento.

Le spese per il funzionamento dell'Ufficio VIA, sono esclusivamente quelle derivanti dall'istruttoria dei progetti come sotto elencate:

- costo del tempo lavorativo reso dal personale che partecipa al GTV, appartenente a ciascuna delle Amministrazioni Comunali non interessate dalla realizzazione dell'intervento;
- costo del tempo lavorativo dedicato dal Responsabile dell'Ufficio VIA alle varie attività, con esclusione del tempo impiegato per la partecipazione alle sedute della CTC.

Il costo di eventuali consulenti esterni che partecipano al GTV è a carico del Comune interessato dall'intervento che procederà direttamente all'affidamento del relativo incarico.

Il Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'intervento, a conclusione di ciascun procedimento, liquiderà agli altri Comuni, per i loro dipendenti partecipanti al GTV, i costi a suo carico, dietro rendicontazione effettuata dall'Ufficio VIA.

Le spese di funzionamento generali (riunioni della CTC, utenze, strumentazione tecnica, ecc.) non costituiscono oneri ripartibili fra i Comuni.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione ha validità, dal 1.1.2005 al 31.12.2009, può essere rinnovata, prima della sua naturale scadenza, con deliberazione consiliare di ogni Comune aderente.

Ogni Comune aderente può recedere dalla convenzione dandone comunicazione scritta agli altri comuni aderenti a mezzo di lettera Raccomandata A.R., da trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 - Norma di rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione a livello gestionale, si rimanda alla Conferenza dei Sindaci, al Direttore Generale dell'Associazione e al Responsabile dell'Ufficio Via per le rispettive competenze.

Letto, approvato, sottoscritto

Per il Comune di Campogalliano



Per il Comune di Carpi



Per il Comune di Novi di Modena



Per il Comune di Soliera

